



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 18/20 DEL 20.5.2014

Oggetto: Decreto legislativo n. 152/2006, articolo 154, comma 3. Aggiornamento del canone annuale di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico.

L'Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che la Regione Autonoma della Sardegna è competente in materia di "acque pubbliche" in virtù delle specifiche attribuzioni conferite dalla legge costituzionale 26.2.1948 n. 3, art. 3 (Statuto Speciale per la Sardegna). Tale competenza viene esercitata, a termini della L.R. 7.1.1977, n. 1, recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna", dall'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici.

Le funzioni amministrative sono state sinora svolte, nella materia in argomento, sulla base delle norme contenute nel testo unico 11.12.1933 n. 1775 e del regolamento approvato con R.D. 14.8.1920, n. 1285, con le integrazioni contenute nella L.R. 24.2.1956, n. 38, che individua in Sardegna gli organi preposti all'applicazione della normativa statale di riferimento.

L'Assessore ricorda che le suddette norme sono state interessate, negli ultimi anni, da alcune modifiche sia di iniziativa statale (legge 5.1.1994, n. 36; D.Lgs. n. 79/1999; D.Lgs. 11.5.1999, n. 152, come modificato ed integrato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 258; D.Lgs. 13.2.2006, n. 152) che di iniziativa regionale (L.R. 17.10.1997, n. 29; L.R. 6.12.2006, n. 19; L.R. 12.6.2006, n. 9).

Per quanto riguarda in particolare la disciplina del canone per l'uso idroelettrico, essa è ancora prevista, nell'ambito della Regione Autonoma della Sardegna, dall'art. 35 del R.D. n. 1775 dell'11.12.1933, che determina il canone in base ad un importo fisso per ogni cavallo dinamico nominale di potenza di forza motrice (potenza nominale oggi espressa in chilowatt). L'Assessore informa che ai sensi dell'art. 18, comma 5, della legge n. 36/1994, la modalità dell'aggiornamento triennale dei canoni è stata individuata, a partire dall'1.1.1997, dal Decreto del Ministero delle Finanze 25.2.1997, n. 90, in relazione al tasso di inflazione programmato. In particolare, l'ultimo aggiornamento del canone annuale è stato effettuato con la deliberazione della Giunta regionale n. 14/13 del 13.5.2003 ed è pari a euro 11,66 per ogni KW, con un minimo di euro 102,55. Tale aggiornamento è stato calcolato sul nuovo importo fisso stabilito dall'art. 18, comma 1, lett. f) della legge n. 36/1994, pari a 10,57 €/KW.

In ordine alla determinazione del canone di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico è poi intervenuto, in un primo momento il decreto legislativo n. 152/2006 che, nell'abrogare la legge n. 36/1994, ha confermato la competenza, concorrente, delle regioni (art. 154, comma 3) alla fissazione del canone sulla base dei criteri stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;



successivamente, con l'art. 37, comma 7, del decreto legge n. 83/2012 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge n. 134/2012) la disciplina dell'affidamento delle concessioni nel settore idroelettrico è stata attratta nella competenza esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione (e precisamente, come ha statuito la Corte Costituzionale con sentenza n. 64/2014, nella materia "tutela della concorrenza") e, in tale contesto, è stato stabilito che con apposito decreto interministeriale, previa intesa con le Regioni vengano stabiliti i criteri generali per la determinazione, secondo criteri di economicità e ragionevolezza, da parte delle Regioni di valori massimi dei canoni di concessione ad uso idroelettrico.

Per quanto sopra riferito l'Assessore dei Lavori Pubblici propone che, nelle more dell'approvazione da parte della Regione del canone di concessione di derivazione ad uso idroelettrico, si proceda all'adeguamento del valore del canone di concessione esistente, a termini dell'art. 154, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, in analogia a quanto affermato finora e cioè sulla base del tasso di inflazione accertato dall'ISTAT.

L'Assessore propone, pertanto, che la misura del canone, fissata da ultimo con la Delib.G.R. n. 14/3 del 13.5.2003, con decorrenza dall'1.1.2003, nell'importo di euro 11,66 €/kw, venga aggiornata al valore di 14,35 €/kw.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dei Lavori Pubblici, constatato che il Direttore generale dei Lavori Pubblici ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di aggiornare, ai sensi dell'art. 154, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, il canone annuale di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente deliberazione, tenuto conto del tasso di inflazione su base ISTAT, nell'importo di euro 14,35 €/kw;
- di incaricare i Servizi del Genio Civile competenti per territorio della Direzione generale dei Lavori Pubblici di dare attuazione alla presente deliberazione, dandone altresì comunicazione ai concessionari.

Il Direttore Generale
Alessandro De Martini

Il Presidente
Francesco Pigliaru